



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PSR 2014 - 2020
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
M10-PAGAMENTI AGRO-CLIMATICI-AMBIENTALI

ART. 28, c. 9, REG. (UE) n. 1305/2013

Sottomisura 10.2. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura.

Tipologia d'intervento 10.2.1 –Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità -Risorse genetiche vegetali

FAQ AGGIORNATE AL 19 APRILE 2022

I soggetti proponenti possono richiedere chiarimenti procedurali e documentali al Servizio competente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Detti chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.

I chiarimenti richiesti e le relative risposte sono pubblicati sul sito istituzionale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura)

QUESITO N. 1

In riferimento all'avviso pubblico regionale PSR Abruzzo 2014-2020, Sotto-Misura 10.2, "**Tipologia d'intervento 10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità - Risorse genetiche vegetali**" e, specificamente per l'azione di caratterizzazione dei vitigni abruzzesi, si specifica che resta in essere come da bando, in capo ai soggetti capofila, la ricerca delle aziende che hanno in coltivazione i materiali viticoli anche per acquisire il relativo punteggio.

Tuttavia, qualora non fosse possibile avere la disponibilità di alcuni vitigni da studiare, la Regione Abruzzo mette a disposizione, su richiesta, il materiale viticolo presente nel proprio campo di conservazione. Ovviamente, l'eventuale coinvolgimento regionale e nello specifico dell'azienda ove ha sede il campo di conservazione non consente di acquisire punteggio ai fini della graduatoria di merito. Non verrà tenuta in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito del criterio "Numerosità degli Agricoltori coinvolti" di cui all'art. 15. punto 3. del Bando.

* * * * *

QUESITO N. 2.

La Cooperativa agricola XY intende aderire al Bando per la Misura 10.2.1 in qualità di partner. Si chiede pertanto se l'allegato 3 e l'allegato 4 del bando devono essere compilati dai soci della cooperativa oppure direttamente dalla Cooperativa, dato che i soci aderiscono alla cooperativa?

RISPOSTA QUESITO N. 2

Il bando della misura 10.2.1 non pone particolari vincoli riguardo ai soggetti richiedenti la domanda di sostegno che può essere presentata singolarmente o in aggregazione nella forma giuridica dell'ATS (Art. 4. "Finalità ed obiettivi" punto 5. del Bando).

Per cui, il soggetto che entra nella composizione dell'ATS può essere un soggetto singolo o associato, entrambe le figure sono consentite (azienda singola socia o cooperativa cantina sociale).

Sono quindi ammesse entrambe le soluzioni prospettate nella richiesta.

* * * * *

QUESITO N. 3

Il Consorzio di Ricerca XY intende aderire al Bando per la Misura 10.2.1 ed espone le seguenti domande:

- **Q1.** Nel bando non leggo la possibilità di chiedere anticipi, ciò vuol dire che le spese del progetto devono essere tutte anticipate e, a rendicontazione avvenuta, saranno rimborsate dalla Regione?
- **Q2.** Sul Bando è scritto che solo il Capofila può avere riconosciute le spese di progetto. Questo significa che una società ovvero una Università che si trova nell'ATS non può spendere soldi per le finalità del progetto?
- **Q3.** Ipotizzando che con le società dell'ATS sia possibile stipulare una Convenzione o un contratto di Servizio, la società come è tenuta a rendicontare le sue spese, deve seguire le stesse regole riportate per la Capofila?

- **Q4.** E' prevista la possibilità di farsi riconoscere le spese per l'attività di organizzazione e gestione del progetto presentato?
- **Q5.** All'art. 9 c. 22 del Bando è scritto che le spese generali, nella misura massima del 10% del costo del progetto, "sono soggette a verifica in fase di accertamento finale sulla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dal Beneficiario", ciò significa che si dovranno giustificare le spese con dei giustificativi, ad esempio Bolletta Energia Elettrica periodo x per 150 Euro?

RISPOSTA QUESITO N. 3

- **R1)** Sì, non è prevista l'erogazione di alcun anticipo, per cui il rimborso del contributo spettante avverrà sulla base delle domande di pagamento presentate dai beneficiari ai sensi dell'Art. 25 dell'Avviso (acconti e saldo finale).
- **R2)** Ai sensi dell'Art. 6, comma 9 dell'Avviso, soltanto il soggetto Capofila può sostenere le spese oggetto di richiesta di rimborso. Ciononostante, all'interno dell'ATS ciascun soggetto può sostenere le spese correlate ai compiti assegnati e richiederne il relativo rimborso al soggetto Capofila che potrà poi a sua volta inserire tale rimborso in una qualsiasi domanda di pagamento presentata ai sensi del su menzionato art. 25 dell'Avviso.
- **R3)** Sì, affinché la spesa rendicontata dal Soggetto Capofila sia ammissibile, la stessa deve essere stata sostenuta nel rispetto di tutte le norme di ammissibilità stabilite dall'Avviso e dalle pertinenti Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del MIPAAF. Tali norme si applicano quindi anche alle spese in prima istanza sostenute dai membri dell'ATS.
- **R4)** L'art.8 dell'Avviso stabilisce le regole di ammissibilità delle spese, stabilendo in particolare che le spese possono riguardare (comma 3):
 - a) studi, indagini, censimenti e ricerche, analisi chimiche e biochimiche e genetiche, reporting dei dati raccolti, dati produttivi, schede tecniche ampelografiche, ecc;
 - b) attrezzature e strumenti finalizzati alla rilevazione dei dati tecnici specifici e l'analisi dei campioni;
 - c) attività di informazione, promozione e consulenza nell'ambito delle tecniche di coltivazione, trasformazione e valorizzazione commerciale delle produzioni tipiche rivolte alla cittadinanza ed agli stakeholders (seminari, workshop, incontri tecnici e convegni diretti alla informazione e alla diffusione degli argomenti oggetto delle azioni mirate);

Le attività condotte sotto forma di servizi di consulenza tecnico scientifica devono pertanto riferirsi a prestazioni di carattere scientifico utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto rese da professionisti (persone fisiche o giuridiche).

Le spese relative alla mera gestione, controllo e rendicontazione del progetto (quali spese bancarie e legali, parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria) rientrano invece nell'ambito delle **spese generali**, come stabilito nelle Linee Guida Mipaaf e pertanto, ai sensi dell'Art. 9, comma 22 dell'Avviso sono ammissibili nel limite del 10% della spesa ammessa a finanziamento.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 8, comma 5 dell'Avviso sono ammissibili soltanto le spese sostenute *successivamente* alla presentazione della domanda di sostegno di cui al bando in questione e pertanto eventuali spese per attività preparatorie non possono considerarsi ammissibili.

- **R5)** Sì, le spese generali sono rimborsate sulla base di costi reali e pertanto devono essere supportate da adeguati documenti giustificativi di spesa e di pagamento. Il limite del 10% corrisponde al massimale che può essere riconosciuto e non alla modalità con la quale tali spese sono determinate.

* * * * *

QUESITO N. 4

Lo Statuto dello scrivente Consorzio ... recita all'articolo 4 (scopo e oggetto sociale) ... quanto segue:

“Nell’ambito del suo oggetto sociale la Società può inoltre svolgere i compiti di seguito indicati, senza che l’elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato:

a) ...

*b) eseguire con personale e strutture propri o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per l’espletamento dello scopo sociale; **allorché per l’espletamento dello scopo sociale il consorzio ricorre a risorse messe a disposizione dai soci, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento di attività dei progetti si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso** (cfr. nota 16 al comma 6 delle "note per la redazione delle documentazioni" allegata al Decreto 8/8/2000 del Ministro dell'Università portante modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.lgs. 297/99);*

c) ...”

Evidenziato quanto riportato in Statuto è possibile per lo scrivente Consorzio, come già fatto in numerosi Progetti di Ricerca pubblici del Ministero dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Università, rispondere al Bando e, nel caso di approvazione del progetto, rendicontare come costi propri i costi sostenuti da risorse messe a disposizione dai soci partecipanti, in modo conforme a come previsto in Statuto e, come già ricordato, riconosciuto in numerosi Progetti di Ricerca svolti dallo scrivente Consorzio sulla base di finanziamenti del MIUR?

RISPOSTA QUESITO N. 4

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 6 e 8 dell’Avviso, soltanto le spese sostenute dal Beneficiario del sostegno sono ammissibili.

In caso di domande di sostegno presentate in aggregazione nella forma giuridica dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), soltanto il soggetto Capofila dell’ATS può sostenere le spese oggetto di richiesta di rimborso.

Pertanto, le spese sostenute da soggetti diversi dal soggetto proponente stesso (ad esempio i soggetti temporaneamente aggregati nell’ATS) e da questi non rimborsate al soggetto che le ha sostenute non possono essere riconosciute quali ammissibili ai fini del rimborso.

Tuttavia, il caso specifico oggetto del presente quesito, verrà opportunamente valutato in sede di istruttoria sulla base della documentazione di supporto fornita dal soggetto proponente (Statuto, ecc) e acquisita l’autorizzazione di AGEA e dell’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014-2020.